

## BREVE GUIDA AI NUOVI REGIMI FISCALI AGEVOLATI PER GLI ISCRITTI ANDI

### PREMESSA

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto significative novità in termini di imposizione sui redditi prodotti dai professionisti.

Come vedremo, si tratta di innovazioni talmente rilevanti da delineare un modello di tassazione notevolmente diverso da quello previgente e da determinare in molti casi considerevoli risparmi di imposta.

In estrema sintesi, le novità introdotte dal legislatore attengono essenzialmente alla definizione di un modello che prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa all'Irpef, due regimi, semplificati e agevolati, basati sull'applicazione di imposte sostitutive. In particolare:

- **REGIME FORFETTARIO, per coloro che percepiscono compensi fino a 65mila euro annui:** i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 modificano il regime forfettario previsto dai commi 54 e seg. dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ampliandone le soglie di accesso e sopprimendo alcuni vincoli già dal 1 gennaio 2019;
- **REGIME FLAT TAX, dal 2020, per coloro che percepiscono compensi da 65.001 a 100.000 euro annui:** i commi da 17 a 22 del medesimo articolo introducono, a far data dal 1 gennaio 2020, un nuovo regime agevolato, che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva di irpef, addizionali comunali e regionali e irap con aliquota proporzionale del 20% su un imponibile formato secondo le ordinarie regole previste per il reddito di lavoro autonomo.

Si tratta di due regimi opzionali, che il professionista può scegliere di utilizzare al posto del regime ordinario irpef, che – ricordiamo – prevede l'applicazione di aliquote progressive (dal 23% al 43%) su scaglioni di reddito, oltre alle addizionali regionali e comunali.

Di seguito verranno analizzate le peculiarità dei due modelli agevolati, individuandone:

- requisiti e modalità di accesso;
- semplificazioni e adempimenti;
- modalità di determinazione dell'imponibile e calcolo delle imposte;
- convenienza rispetto al regime ordinario irpef.

### IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario (disciplinato dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge n. 190/2014) prevede l'applicazione – al posto dell'irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'irap – di una imposta

sostitutiva del 15% sul reddito prodotto dal professionista, calcolato forfettariamente mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività del 78% ai compensi percepiti nell'anno.

### Requisiti e modalità di accesso

Il primo requisito richiesto per accedere al regime attiene al valore dei compensi percepiti dal professionista nell'anno precedente a quello di adozione del forfettario. Infatti, possono avvalersi di tale regime i professionisti che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

È fondamentale comprendere che il limite dei 65.000 euro è riferito all'anno precedente quello in cui si usufruisce delle agevolazioni del forfettario, tant'è che si può godere di tali benefici anche se nell'anno in cui esso si applica si supera il limite.

ANNO	2018	2019	2020	2021	2022
COMPENSI PERCEPITI	50.000	150.000	60.000	60.000	
FORFETTARIO		SI	NO	SI	SI

Ad esempio (Cfr. Tabella 1) un professionista che nel 2018 ha percepito compensi per 50.000 euro l'anno successivo (2019) potrà usufruire del regime forfettario, indipendentemente dal fatto che nel 2019 abbia realizzato compensi per 150.000 euro (che, quindi, saranno integralmente tassati con aliquota agevolata fissa del 15%). Ovviamente nel 2020 il professionista non potrà valersi del regime forfettario pur avendo conseguito compensi di 60.000 euro.

Oltre al requisito dimensionale, per poter utilizzare il regime forfettario occorre rispettare ulteriori prescrizioni. In particolare:

- essere residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (a patto che si produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- non partecipare, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte nell'esercizio della propria attività professionale;
- non controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte nell'esercizio della propria attività professionale;

- non esercitare l'attività professionale prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro).

L'accesso al regime forfettario contempla due diverse procedure a seconda che il contribuente sia o meno all'inizio della propria attività professionale.

Mentre coloro che iniziano l'attività devono indicare la scelta del forfettario nella dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972); tutti i soggetti già in attività che non presentano la dichiarazione IVA<sup>1</sup>, come generalmente i dentisti, accedono al regime forfettario tramite comportamento concludente. Ovvero, a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui si utilizza il forfettario occorrerà inserire in calce alle fatture la dicitura: *“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018”*. Sulle fatture emesse nei confronti di soggetti sostituto d'imposta, inoltre, bisognerà aggiungere: *“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”*.

### **Semplificazioni e adempimenti**

Oltre al vantaggio di un minor carico di imposta il regime forfettario contempla una serie di semplificazioni per i professionisti che vi aderiscono. Essi infatti:

1. non sono tenuti alla registrazione e alla tenuta delle scritture contabili;
2. sono esonerati dagli obblighi relativi all'applicazione dell'iva (ove previsti);
3. non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte degli eventuali sostituti d'imposta;
4. non sono tenuti a operare ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti;
5. non applicano studi di settore né parametri;
6. non sono soggetti agli obblighi della fatturazione elettronica.

A ben vedere si tratta di semplificazioni significative, che riducono sensibilmente i costi diretti e indiretti legati alla gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'attività professionale. I pochi adempimenti che rimangono attengono essenzialmente alla numerazione e conservazione delle fatture emesse e alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

---

<sup>1</sup> I soggetti che presentano la dichiarazione IVA, invece, dovranno esercitare specifica opzione nella prima dichiarazione successiva (ad esempio, coloro che si avvalgono del forfettario dal 1 gennaio 2019 nella dichiarazione IVA 2019 – anno 2018 da presentare entro il 30 aprile 2019).

## Modalità di determinazione dell'imponibile e calcolo delle imposte

La caratteristica principale del regime forfettario consiste proprio nelle modalità di determinazione dell'imponibile fiscale: mentre, infatti, ordinariamente il reddito dei professionisti viene calcolato come differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute nell'anno, il regime forfettario prevede che esso sia determinato mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività standard del 78% al valore degli onorari realizzati, indipendentemente dai costi effettivamente sopportati per l'esercizio dell'attività. Di fatto, quindi, il modello prevede per tutti i professionisti il sostenimento di costi presunti pari al 22% dei compensi. Inoltre, il professionista potrà dedurre anche i contributi previdenziali versati nell'anno.

TABELLA 2	
CALCOLO REDDITO IMPONIBILE IRPEF	CALCOLO REDDITO IMPONIBILE FORFETTARIO
REDDITO IMPONIBILE = COMPENSI - SPESE - CONTRIBUTI VERSATI - ALTRI ONERI DEDUCIBILI	REDDITO IMPONIBILE = 78% dei COMPENSI - CONTRIBUTI VERSATI

La Tabella 2 mostra sinteticamente la differenza tra le modalità di determinazione del reddito imponibile irpef e quelle del reddito imponibile nel regime forfettario. Come vedremo successivamente i soggetti forfettari non potranno utilizzare le deduzioni dall'imponibile e le detrazioni d'imposta previste per i soggetti ordinari irpef: anche per tale motivo è consigliabile, prima di aderire o meno al regime forfettario, farsi predisporre dal proprio consulente fiscale una simulazione volta a definire il regime impositivo più conveniente considerate le caratteristiche soggettive del professionista. In tal senso di seguito mostreremo alcune esemplificazioni di casi standard.

Una volta determinato il reddito imponibile basterà applicarvi l'aliquota del 15% per calcolare l'imposta dovuta.

TABELLA 3	
CALCOLO IMPOSTE	FORFETTARIO
COMPENSI ANNUI	50.000
78% DEI COMPENSI	39.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI	6.435
REDDITO IMPONIBILE	32.565
TOTALE IMPOSTE	4.885

### Start-up: ulteriore agevolazione

Per i soggetti che iniziano l'attività è prevista una agevolazione ancora più significativa: per i primi 5 anni di attività, infatti, l'aliquota d'imposta è ridotta dal 15% al 5%. Ai fini di tale beneficio, per qualificarsi start-up occorre:

- non avere esercitato altra attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
- che la nuova attività non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione della pratica professionale obbligatoria);
- che qualora venga proseguita un'attività svolta precedentemente da altro soggetto, i compensi da quest'ultimo realizzati nell'anno precedente non superino i 65.000 euro.

TABELLA 4	
CALCOLO IMPOSTE	FORFETTARIO START-UP
COMPENSI ANNUI	50.000
78% DEI COMPENSI	39.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI	6.435
REDDITO IMPONIBILE	32.565
TOTALE IMPOSTE	1.628

### Calcolo dei contributi previdenziali

È opportuno precisare che i contribuenti forfettari determinano i contributi previdenziali da versare alla cassa di previdenza su un imponibile contributivo analogo a quello fiscale, ovvero sul 78% dei compensi conseguiti nell'anno.

### Convenienza rispetto al regime ordinario irpef

Come accennato, viste le profonde differenze tra regime ordinario e regime forfettario e le numerose variabili che in un caso e nell'altro concorrono alla determinazione delle imposte, la scelta del modello più adatto a minimizzare l'impatto della tassazione passa da una accurata (preliminare) pianificazione fiscale. A tal fine il professionista dovrà considerare:

- i compensi percepiti;
- le spese sostenute;
- i contributi previdenziali versati;
- i carichi di famiglia;
- le altre deduzioni e detrazioni (ad es. spese sanitarie, interessi mutui prima casa, spese istruzione, ecc.).

In tale contesto sarà particolarmente importante valutare la dinamica delle spese sostenute: la convenienza del modello forfettario (modello che riconosce costi figurativi pari al 22% dei compensi indipendentemente dal valore reale dei costi dell'attività) tenderà a diminuire al crescere dei costi effettivi per l'esercizio dell'attività. Tant'è che il forfettario risulta molto conveniente proprio per quei professionisti che non si avvalgono di strutture organizzate.

TABELLA 5				
CONFRONTO TRA FORFETTARIO E ORDINARIO		FORFETTARIO	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	60.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	10.000			
REDDITO		46.800	50.000	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		7.722	8.250	-528
REDDITO IMPONIBILE		39.078	41.750	
TOTALE IMPOSTE		5.862	13.522	-7.660
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		36.416	28.228	8.188
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		3.035	2.352	682

Nota: Contribuente single residente nel comune di Roma. Spese effettive < spese figurative

TABELLA 6				
CONFRONTO TRA FORFETTARIO E ORDINARIO		FORFETTARIO	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	60.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	13.200			
REDDITO		46.800	46.800	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		7.722	7.722	0
REDDITO IMPONIBILE		39.078	39.078	
TOTALE IMPOSTE		5.862	12.280	-6.418
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		33.216	26.798	6.418
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		2.768	2.233	535

Nota: Contribuente single residente nel comune di Roma. Spese effettive = spese figurative

TABELLA 7				
CONFRONTO TRA FORFETTARIO E ORDINARIO		FORFETTARIO	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	60.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	20.000			
REDDITO		46.800	40.000	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		7.722	6.600	1.122
REDDITO IMPONIBILE		39.078	33.400	
TOTALE IMPOSTE		5.862	9.561	-3.699
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		26.416	23.839	2.577
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		2.201	1.987	215

Nota: Contribuente single residente nel comune di Roma. Spese effettive > spese figurative

Le Tabelle 5, 6 e 7 mostrano proprio la dinamica sopra descritta: al crescere delle spese effettive la convenienza del forfettario diminuisce.

Come accennato, per valutare la convenienza della scelta del forfettario va considerato l'intero "profilo fiscale" del professionista, non dimenticando che le deduzioni e le detrazioni previste dal regime ordinario irpef non trovano applicazione nel modello forfettario. Anche in questo caso, quindi, la convenienza del forfettario tenderà a diminuire al crescere del valore delle deduzioni e delle detrazioni spettanti.

Ad esempio, la Tabella 8 riporta la valutazione di convenienza tra forfettario e ordinario per un professionista con le medesime performance professionali del collega di cui alla Tabella 6, ma con coniuge e due figli a carico e con oneri per interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, assicurazione sulla vita e spese sanitarie. Rispetto al collega single della Tabella 6 il suo risparmio d'imposta dovuto all'adozione del forfettario sarà più contenuto (4.304 euro annui contro 6.418).

TABELLA 8				
CONFRONTO TRA FORFETTARIO E ORDINARIO		FORFETTARIO	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	60.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	13.200			
Spese per interessi abitazione principale	1.000			
Assicurazione sulla vita	500			
Spese sanitarie	1.000			
REDDITO		46.800	46.800	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		7.722	7.722	0
REDDITO IMPONIBILE		39.078	39.078	
TOTALE IMPOSTE		5.862	10.166	-4.304
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		33.216	28.912	4.304
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		2.768	2.409	359

Nota: Contribuente con coniuge e due figli a carico residente nel comune di Roma. Spese effettive = spese figurative

Le simulazioni riportate, pur indagando una parte infinitesimale della casistica possibile, mostrano come la convenienza ad adottare il regime forfettario sia estremamente variabile a seconda del "profilo fiscale" del professionista e delle modalità di svolgimento della propria attività. Per questo si raccomanda, prima di optare per il forfettario, di valutarne la convenienza sulla base di apposita simulazione che metta a confronto le varie possibilità considerando tutte le variabili interessate.

## LA FLAT TAX

Il regime cosiddetto “flat tax” (disciplinato dai commi da 17 a 22 dell’art. 1 della legge n. 145/2018) prevede l’applicazione – in luogo dell’irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’irap – di una imposta sostitutiva del 20% sul reddito prodotto dal professionista, calcolato secondo le modalità ordinarie (compensi percepiti meno spese sostenute). Va sottolineato che non si potrà utilizzare la flat tax nel 2019 in quanto la legge prevede che tale regime divenga operativo soltanto a partire dal 1 gennaio 2020.

### Requisiti e modalità di accesso

Anche per la flat tax il primo requisito richiesto per accedere al regime attiene al valore dei compensi percepiti dal professionista nell’anno precedente a quello di adozione. Infatti, possono avvalersi di tale regime i professionisti che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, tra i 65.001 e i 100.000 euro.

Analogamente al forfettario, il *range* 65.001-100.000 euro è riferito all’anno precedente quello in cui si usufruisce della flat tax: di conseguenza si potrà utilizzare la flat tax anche se nell’anno si supera il limite dei 100.000 euro.

**TABELLA 9**

ANNO	2019	2020	2021	2022	2023
COMPENSI PERCEPITI	90.000	200.000	80.000	60.000	
FLAT TAX		SI	NO	SI	NO

Ad esempio (Cfr. Tabella 9) un professionista che nel 2019 ha percepito compensi per 90.000 euro l’anno successivo (2020) potrà usufruire della flat tax, indipendentemente dal fatto che nel 2020 abbia realizzato compensi per 200.000 euro (che, quindi, saranno integralmente tassati con aliquota agevolata fissa del 20%). Ovviamente nel 2021 il professionista non potrà valersi del regime forfettario pur avendo conseguito compensi di 80.000 euro. Analogamente il professionista non potrà usufruire della flat tax nel 2023, visto che nell’anno precedente (2022) ha realizzato compensi inferiori alla soglia minima di accesso (60.000 contro 65.001 euro). In quest’ultimo caso, tuttavia, egli potrà optare per il forfettario.

Oltre al requisito dimensionale, per poter utilizzare la flat tax occorre rispettare i medesimi requisiti previsti per l’accesso al forfettario, ovvero:

- essere residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (a patto che si produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);



- non partecipare, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte nell'esercizio della propria attività professionale;
- non controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte nell'esercizio della propria attività professionale;
- non esercitare l'attività professionale prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (o nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori di lavoro).

L'accesso alla flat tax prevede le medesime formalità contemplate per l'ingresso nel regime forfettario. Di conseguenza, mentre coloro che iniziano l'attività dovranno indicare la scelta nella dichiarazione di inizio attività; tutti i soggetti già in attività che non presentano la dichiarazione IVA, come generalmente i dentisti, accederanno alla flat tax tramite comportamento concludente. Ovvero, a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui si utilizza il forfettario occorrerà inserire in calce alle fatture la dicitura: *“Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 17 a 22, della Legge n. 145/2018”*. Sulle fatture emesse nei confronti di soggetti sostituto d'imposta, inoltre, bisognerà aggiungere: *“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 20 della Legge numero 145/2018”*.

---

9

### **Semplificazioni e adempimenti**

Anche la flat tax contempla alcune semplificazioni per i professionisti che vi aderiscono, anche se non tutte quelle previste dal regime forfettario. In particolare i professionisti in flat tax:

1. sono esonerati dagli obblighi relativi all'applicazione dell'iva (ove previsti);
2. non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte degli eventuali sostituti d'imposta;
3. non sono tenuti a operare ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti.

Per tali soggetti rimane l'obbligo della fatturazione elettronica.

### **Modalità di determinazione dell'imponibile e calcolo delle imposte**

Contrariamente al regime forfettario, il modello flat tax prevede che il reddito venga determinato secondo le regole ordinarie, ovvero come risultato della sottrazione delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività al montante dei compensi percepiti nell'anno. La legge, invece, nulla dice in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali effettivamente versati. Tuttavia, si deve ritenere che tutto ciò sia frutto di mera “dimenticanza”, sia per ragioni di natura sistematica sia perché

altrimenti la flat tax perderebbe gran parte della propria convenienza. Di seguito, quindi, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, considereremo i contributi previdenziali versati deducibili dal reddito.

Analogamente al regime forfettario, inoltre, i professionisti in flat tax non potranno utilizzare le deduzioni dall'imponibile e le detrazioni d'imposta previste per i soggetti ordinari irpef (Cfr. Tabella 10).

TABELLA 10	
CALCOLO REDDITO IMPONIBILE IRPEF	CALCOLO REDDITO IMPONIBILE FLAT TAX
REDDITO IMPONIBILE = COMPENSI - SPESE - CONTRIBUTI VERSATI - ALTRI ONERI DEDUCIBILI	REDDITO IMPONIBILE = COMPENSI - SPESE - CONTRIBUTI VERSATI

Una volta determinato il reddito imponibile basterà applicarvi l'aliquota del 20% per calcolare l'imposta dovuta.

TABELLA 11	
CALCOLO IMPOSTE	FLAT TAX
COMPENSI ANNUI	90.000
SPESE EFFETTIVE ANNUE	25.000
DIFFERENZA	65.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI	10.725
REDDITO IMPONIBILE	54.275
TOTALE IMPOSTE	10.855

### Convenienza rispetto al regime ordinario irpef

Anche in questo caso la scelta del modello più adatto a minimizzare l'impatto della tassazione passa da una preliminare pianificazione fiscale, anche se il modello flat tax risulterà generalmente molto più conveniente rispetto al regime ordinario. Posto che le regole di determinazione del reddito imponibile saranno le medesime (compensi – spese), sarà necessario valutare la dinamica delle deduzioni e delle detrazioni previste dal regime ordinario irpef che non trovano applicazione nel modello flat tax, con la conseguenza che la convenienza della flat tax tenderà a diminuire al crescere del valore delle deduzioni e delle detrazioni spettanti.

TABELLA 12				
CONFRONTO TRA FLAT TAX E ORDINARIO		FLAT TAX	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	100.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	35.000			
REDDITO		65.000	65.000	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		10.725	10.725	0
REDDITO IMPONIBILE		54.275	54.275	
TOTALE IMPOSTE		10.855	18.817	-7.962
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		43.420	35.458	7.962
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		3.618	2.955	664

Nota: Contribuente single residente nel comune di Roma.

TABELLA 13				
CONFRONTO TRA FLAT TAX E ORDINARIO		FLAT TAX	ORDINARIO	DIFFERENZA
COMPENSI ANNUI	100.000			
SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	35.000			
Spese per interessi abitazione principale	2.000			
Assicurazione sulla vita	500			
Spese sanitarie	2.000			
Erogazioni liberali ONLUS	2.000			
REDDITO		65.000	65.000	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		10.725	10.725	0
REDDITO IMPONIBILE		54.275	54.275	
TOTALE IMPOSTE		10.855	16.431	-5.576
REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI		43.420	37.844	5.576
REDDITO DISPONIBILE MENSILE		3.618	3.154	465

Nota: Contribuente con coniuge e due figli a carico residente nel comune di Roma.

Le Tabelle 12 e 13, ad esempio, riportano la valutazione di convenienza tra flat tax e regime ordinario mettendo a confronto due professionisti con lo stesso reddito professionale ma con situazioni familiari e detrazioni differenti. Anche in questo caso il risparmio d'imposta del professionista con coniuge e figli a carico (e con detrazioni) dovuto all'adozione della flat tax sarà più contenuto rispetto al professionista single (5.576 euro annui contro 7.962).

## PROBLEMATICHE E CRITICITÀ

Se regime forfettario e flat tax rappresentano una opportunità di risparmio di imposta senza precedenti per il mondo professionale, non vanno sottovalutate alcune criticità del sistema che possono interessare anche gli studi professionali. Sinteticamente potremmo individuare i principali aspetti problematici nelle seguenti fattispecie:

- 1) i regimi agevolati, come abbiamo visto, penalizzano i soggetti più strutturati e, in particolare, coloro che esercitano la professione in associazione professionale o società tra

professionisti. Di fatto, quindi, il sistema favorisce la frammentazione dei fatturati e penalizza le forme di aggregazione professionale;

2) il superamento delle soglie di compensi previste per la fruizione del regime agevolato comporta nell'anno seguente il rientro nell'irpef ordinaria, rientro che determina aliquote marginali superiori al 100% (in altre parole l'incremento dei compensi determina un aumento delle imposte superiore agli stessi maggiori compensi conseguiti!). Paradossalmente, quindi, conviene incassare meno pur di rimanere nel campo di applicazione del regime agevolato (forfettario o flat tax). Nelle tabelle seguenti viene mostrato quello che potremmo definire "effetto soglia":

- a) la Tabella 14 mostra come il passaggio dal forfettario all'ordinario determini un maggior reddito netto disponibile soltanto al conseguimento di maggiori compensi per circa 20mila euro (84.742 contro 65.000);
- b) la Tabella 15 mostra come il passaggio dalla flat tax al regime ordinario determini un maggior reddito netto disponibile soltanto al conseguimento di maggiori compensi per oltre 30mila euro (130.370 contro 100.000);

TABELLA 14			
DENTISTA	FORFETTARIO	ORDINARIO	ORDINARIO
COMPENSI ANNUI	65.000	75.000	84.742
REDDITO	50.700	58.500	66.099
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	8.366	9.653	10.906
TOTALE IMPOSTE	6.350	16.547	19.208
NETTO DISPONIBILE	35.984	32.301	35.984
NETTO MENSILE	2.999	2.692	2.999

Nota: Contribuente single residente in Roma. Il reddito del professionista in regime ordinario irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22% dei compensi) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi soggettivi versati.

TABELLA 15			
DENTISTA	FLAT TAX	ORDINARIO	ORDINARIO
COMPENSI ANNUI	100.000	110.000	130.370
REDDITO	78.000	85.800	101.689
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	12.870	14.157	16.738
TOTALE IMPOSTE	13.026	26.632	32.847
NETTO DISPONIBILE	52.104	45.011	52.104
NETTO MENSILE	4.342	3.751	4.342

Nota: Contribuente single residente in Roma. Il reddito del professionista in regime flat tax e in regime ordinario irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22% dei compensi) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi soggettivi versati.

3) i due regimi agevolati non si applicano ai lavoratori dipendenti, tant'è che, a parità di reddito, un lavoratore autonomo che applica forfettario o flat tax determinerà un carico impositivo significativamente inferiore a quello di un lavoratore dipendente. Tutto ciò nel tempo potrebbe portare, anche negli studi professionali, a una sostituzione del lavoro dipendente con lavoro autonomo in partita iva: infatti il vantaggio fiscale potrebbe esplicitarsi, contestualmente, sia in termini di minor costo del lavoro per il datore di lavoro sia in termini di maggior reddito netto per il lavoratore. Si pensi che a parità di reddito netto (2.200 euro mensili su 14 mensilità) un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata costerebbe il 33% in meno di un lavoratore dipendente e che a parità di costo del lavoro (65mila euro annui) un lavoratore autonomo conseguirebbe un reddito netto maggiore del 50% rispetto a un lavoratore dipendente.